

**Il nuovo lavoro.** Quando la legge fatica a tenere il passo del mercato

# Tirocini senza previdenza

**Luisa Tadini**  
**Michele Tiraboschi**

Il sistema previdenziale italiano ha sempre mostrato una lenta e faticosa capacità di adattamento all'evoluzione del mercato del lavoro. Così è stato, in un recente passato, per le nuove tipologie contrattuali della **legge Biagi**. Così è, oggi, per **stage** e **tirocini**, che pure monopolizzano i percorsi della lunga transizione dalla scuola al lavoro di moltissimi giovani.

Stage e tirocini hanno fatto ufficialmente ingresso nel nostro ordinamento con la legge Treu del 1997. Sino a oggi sono però rimasti privi di adeguata tutela previdenziale. Una prima timida apertura, in questa direzione, si rinviene nelle linee-guida di attuazione della legge Fornero.

Fermo restando l'obbligo di copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso i terzi - già previsto dalla legislazione previgente - le linee-guida Fornero aggiungono ora che il tirocinante ha anche il diritto alla sospensione del percorso formativo in caso di maternità o malattia lunga (di durata pari o superiore a

un terzo dello stage). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

La novità più problematica, in termini previdenziali, attiene invece all'obbligo del riconoscimento di una «congrua indennità», non inferiore a 300 euro lordi mensili, qualificato come reddito assimilato a reddito

## LA QUESTIONE

Con il passaggio al sistema contributivo resta da valutare l'utilità di una tutela pensionistica

da lavoro dipendente (articolo 50 del Dpr 917/1986, il Tuir).

È dubbio se l'erogazione di un compenso per la «prestazione resa» dal tirocinante determini un versamento contributivo, con il conseguente riconoscimento di una minima tutela pensionistica. Cosa che avviene, per esempio, con i buoni lavoro della legge Biagi per brevi prestazioni di matura accessoria non riconducibili a un for-

male contratto di lavoro come nel caso dei tirocini.

L'articolo 12 della legge 153/1969 ha previsto che le voci da assoggettare a prelievo contributivo corrispondano a tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura «in relazione al rapporto di lavoro» e, dunque, alla prestazione resa. Il fatto che l'indennità sia considerata reddito imponibile ai fini fiscali non depone in nessun senso: la coincidenza tra retribuzione imponibile ai fini fiscali e retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assicurativi è, infatti, solo tendenziale e non automatica. Incide, per contro, il processo di "contrattualizzazione" dei tirocini extracurricolari, cui il legislatore nazionale e le relative regolazioni regionali assegnano ora chiare funzioni di inserimento occupazionale a scapito della componente formativa in senso stretto.

Su un piano formale, il tirocinio non è un contratto di lavoro ma, ancor più dopo le linee-guida Fornero, dà indubbiamente luogo a un rapporto giuridico oneroso di scambio. Ed è noto, al riguardo, come l'evoluzione

del nostro sistema previdenziale tenda oggi a porre sotto il proprio ombrello protettivo non solo tutti "i lavori", ancorché flessibili o parasubordinati e atipici, ma anche le attività "altre" rispetto agli schemi contrattuali più o meno tradizionali.

Certo è che, col passaggio al sistema contributivo, resta tutto da valutare non solo il dato (noto a tutti) delle fragili prospettive previdenziali dei giovani, ma anche la concreta utilità di un processo di attrazione dei tirocini dell'area della tutela data la modesta entità dei contributi eventualmente versati.

Una ragione in più, questa, per riflettere sulla portata della «congrua indennità» riconosciuta al tirocinante in luogo di percorsi stringenti che, nel comprimere gli spazi dei tirocini extracurricolari, portino a far esplodere questo schema prevalentemente nell'ambito di percorsi curricolari. Lasciando per contro il giusto spazio a un tentativo di rilancio dell'apprendistato a parole da tutti auspicato eppure nei fatti ampiamente vanificato dal nuovo e meno costoso tirocinio post linee-guida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

